



**TUTELA LEGALE S.p.A.**

Compagnia  
di Assicurazioni

# TUTELA LEGALE SPA

*Contratto di assicurazione  
di tutela legale*

## Protection Impresa

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e delle Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

## NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

### 1. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### Informazioni generali

L'impresa assicuratrice è Tutela Legale Spa, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2656 del 1 dicembre 2008, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169. La sede legale della Società è in Via Podgora 15 - 20122 Milano (Italia) - telefono 02.89.600.700, fax 02.89.600.719, www.tutelalegalespa.it, indirizzo di posta elettronica: info@tutelalegalespa.it, indirizzo di posta elettronica certificata: direzione@pec.tutelalegalespa484.it.

#### Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto è pari a € 3,46 milioni di cui € 2,50 milioni di capitale sociale e € 0,96 milioni di riserve patrimoniali e di utili riportati. Il valore dell'indice di solvibilità SCR è pari al 148,8%, il valore dell'indice di solvibilità MCR è pari al 121,5%. Tali indicatori rappresentano il rapporto tra gli elementi patrimoniali della società e i requisiti di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2016).

### 2. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

#### Coperture assicurative offerte

Il Contratto di assicurazione di tutela legale (art. 173 del D. Lgs. 209/2005) è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale. Per il dettaglio delle coperture assicurative si rinvia agli artt. 1 - 4 delle Condizioni di Assicurazione.

#### Limitazioni ed Esclusioni

La prestazione oggetto del contratto è soggetta a limitazioni ed esclusioni, come riportato negli artt. 1 - 7 delle Condizioni di Assicurazione. La polizza prevede massimali che rappresentano il massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia (artt. 1 e 3 delle Condizioni di Assicurazione). Es.: se la polizza in corso prevede un massimale di € 10.000 e la parcella del legale da rimborsare all'assicurato ammonta ad € 12.000, la Società rimborserà all'assicurato € 10.000.

La polizza può essere stipulata con l'applicazione di franchigie, che limitano la garanzia prestata dalla Società e determinano a priori la parte di spesa che rimane a carico dell'assicurato. Es.: se una polizza prevede una franchigia di € 1.000 e la parcella del legale da rimborsare all'assicurato ammonta ad € 3.000, la Società rimborserà all'assicurato € 2.000 (l'importo totale della parcella dedotto l'importo della franchigia).

#### Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese dal Contraente o dall'assicurato in sede di conclusione del contratto possono comportare gli effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (art. 12 delle Condizioni di Assicurazione).

#### Nullità

La polizza non prevede cause di nullità.

#### Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto che determini un aggravamento o una diminuzione del rischio (artt. 12 e 13 delle Condizioni di Assicurazione). Es.: può determinare l'aggravamento del rischio la mancata comunicazione da parte dell'assicurato della cessazione di altra polizza di tutela legale stipulata con altro assicuratore a copertura del medesimo rischio.

#### Premi

Il premio di polizza è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento per periodi inferiori all'anno; in questo caso si applicano interessi di frazionamento che corrispondono, per la divisione semestrale al 4%, quadrimestrale al 5% e trimestrale al 6%. La Società e l'intermediario possono valutare eventuali condizioni di opportunità commerciale per l'applicazione di sconti di premio. Il premio può essere pagato con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente (Art. 47, c. 3, Reg. Isvap n° 5/2006). Ad ogni scadenza annuale, le somme assicurate e/o i

massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT.

#### Tacito rinnovo

In mancanza di disdetta di una delle due parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 17 delle Condizioni di Assicurazione).

#### Rivalse

La polizza non prevede presenza di rivalse.

#### Diritto di recesso

La polizza prevede il diritto di recesso per entrambe le Parti (art. 18 delle Condizioni di Assicurazione).

#### Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

#### Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge Italiana.

#### Regime fiscale

L'aliquota fiscale è pari al 21,25% con l'eccezione, se presenti, delle garanzie afferenti alla circolazione stradale per le quali il valore dell'aliquota è del 12,50%.

### 3. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

#### Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

L'assicurato deve denunciare il sinistro osservando le modalità formali e temporali indicate agli artt. 9 - 11 delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia anche per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

#### Reclami

In ottemperanza alle disposizioni previste dal Provvedimento Ivass n. 30 del 24 marzo 2015 che modifica il Reg. Isvap (ora Ivass) n. 24 del 19 maggio 2008, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Funzione Reclami Tutela Legale S.p.A.**

**Via Podgora 15 - 20122 MILANO**

**E-mail: reclami@tutelalegalespa.it**

I reclami saranno trattati dalla funzione aziendale suindicata, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al redamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia al seguente indirizzo:

**IVASS - Servizio Tutela degli Utenti**

**Via del Quirinale, 21**

**00187 ROMA**

**Fax: 06 42133745 - 06 42133353**

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, nella sezione "Per il Consumatore", sottosezione "Come presentare un reclamo".

Il redamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la possibilità, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale ai sensi del D.Lgs 28/2010.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

#### Arbitrato

In caso di disaccordo tra assicurato e Società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le parti, ad un arbitro, **salva la possibilità di rivolgersi comunque all'Autorità Giudiziaria** (art. 11 lett. D delle Condizioni di assicurazione).

#### Aggiornamento

Per la consultazione di eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative per le quali sarà data comunicazione per iscritto al contraente, si rinvia al sito www.tutelalegalespa.it.

**Tutela Legale Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**



L'Amministratore Delegato

Giovanni Grava

## NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

### GLOSSARIO

Nella presente polizza e nel testo che segue si intende per:

**ARBITRATO:** è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia.

**ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione.

**ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:** è l'attività che viene espletata per tentare di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'avvio dell'azione giudiziaria.

**CARENZA:** periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione.

**CONTROPARTE:** la parte avversaria in una controversia.

**CONTROVERSIA CONTRATTUALE:** controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

**DISDETTA:** atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

**FASCICOLO INFORMATIVO:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Modulo di proposta ove previsto.

**FATTO ILLECITO:** è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno a chi l'ha patito. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene anche denominato danno "extracontrattuale", proprio perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**MASSIMALE:** il massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia.

**ONERI FISCALI:** consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti e altri.

**POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione.

**PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**REATO:** violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla diversa tipologia delle pene previste dalla legge.

I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "reato colposo" e "reato doloso"). Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.

**REATO COLPOSO:** è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria.

**REATO DOLOSO:** è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i delitti all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

**RECESSO:** manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

**REGOLAZIONE PREMIO:** è il premio che prevede, accanto ad un premio minimo fisso da versare in via provvisoria e anticipata, una maggiorazione del premio definitivo per il periodo assicurato da calcolare sulla base dell'andamento degli indici selezionati idonei ad un'ulteriore valutazione del rischio che l'assicurato si impegna a comunicare all'assicuratore entro un determinato periodo di tempo.

**SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO:** giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

**SINISTRO:** l'evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolge l'assicurato, fermo quanto disposto nell'art. 6 (Limiti temporali della copertura assicurativa).

**SOCIETÀ:** l'impresa assicuratrice Tutela Legale Spa.

**SPESE DI SOCCOMBENZA:** sono le spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti.

**TRANSAZIONE:** accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.

**VALORE IN LITE:** determinazione del valore della controversia.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 166 del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005, limitazioni di garanzia o oneri a carico del Contraente o assicurato, contenuti nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere **grassetto** e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

### GARANZIE

#### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

In relazione ai rischi assicurati e in tutti i casi ove ciò sia possibile, la Società si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate. La Società assicura, inoltre, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie**, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati (come definiti nel successivo art. 4) (**AMMINISTRATORI E SINDACI, DIRIGENTI E QUADRI**) per violazioni di legge o per lesioni di diritti ascrivibili ad uno dei rischi indicati nel successivo art. 4, in conseguenza diretta di fatti connessi all'esercizio dell'attività dell'Azienda (**CON ATTIVITA' AZIENDALE**), alla circolazione dei veicoli assicurati indicati in polizza (**CON AUTO O PARCO**), ovvero (**CON SPECIAL PROTECTION AGGIUNTA AD ATTIVITA' AZIENDALE**) in relazione (**CON SOLO SPECIAL PROTECTION**) alle funzioni svolte nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda Contraente per l'applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e nella normativa pregressa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, nel D. Lgs. 193/07 e nella normativa pregressa in materia di igiene alimentare, nel D. Lgs. 152/06 e nella normativa pregressa in materia di tutela dell'ambiente, nel D. Lgs. 196/03 e nella normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali, nel D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e nel D. Lgs. 472/97 in materia di riforma fiscale e tributaria (**CON SPECIAL PROTECTION**).

In tale ambito, gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale, secondo quanto indicato nel successivo art. 11; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di **un solo legale per grado di giudizio**;
- **le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza**;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'autorità giudiziaria, **o dall'assicurato previo accordo con la Società**, secondo quanto indicato nel successivo art. 11;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute **in caso di transazione autorizzata dalla Società, secondo quanto indicato al successivo art. 11**;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- le spese relative al tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese relative alla negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014).

#### Art. 2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

#### Art. 3 Massimale

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| - Attività Aziendale                | € per sinistro ( <b>SE PRESENTE</b> ) |
| - Special Protection                | € per sinistro ( <b>SE PRESENTE</b> ) |
| - Veicoli a motore                  | € per sinistro ( <b>SE PRESENTE</b> ) |
| - Parco Veicoli della Società       | € per sinistro ( <b>SE PRESENTE</b> ) |
| - Garanzia Dirigenti e Quadri       | € per sinistro ( <b>SE PRESENTE</b> ) |
| - Garanzia Amministratori e Sindaci | € per sinistro ( <b>SE PRESENTE</b> ) |

#### Art. 4 Persone e rischi assicurati

✓ **Attività Aziendale (CON GARANZIA DIFESA PENALE-CIVILE EXTRACONTRATTUALE-CONTRATTUALE)**

Ai sensi del presente contratto, per la sezione Attività Aziendale, sono considerati "assicurati":

- l'Azienda contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i legali rappresentanti;
- i dipendenti dell'Azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori somministrati;
- nelle imprese familiari (art. 230 bis del Codice Civile) sono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'Impresa.

**In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.**

#### (CON DIRIGENTI E QUADRI)

Ai sensi del presente contratto sono considerati "assicurati":

- i dipendenti dell'Azienda contraente con qualifica dirigenziale o di quadro (o altra definizione equipollente a norma del contratto collettivo nazionale di settore), nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento delle mansioni attribuite dall'azienda contraente.

**In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.**

#### (CON AMMINISTRATORI E SINDACI)

Ai sensi del presente contratto sono considerati "assicurati":

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci, nello svolgimento delle loro attività istituzionali per conto della Contraente.

**In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.**

#### (CON GARANZIA DIFESA PENALE)

#### (CON DIRIGENTI E QUADRI)

#### (CON AMMINISTRATORI E SINDACI)

L'assicurazione vale per:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. (**CON GARANZIA DIFESA PENALE**) ; (**NEGLI ALTRI CASI**)

#### (CON GARANZIA CIVILE EXTRACONTRATTUALE)

3. l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;

#### (CON GARANZIA CIVILE EXTRACONTRATTUALE)

#### (CON DIRIGENTI E QUADRI)

4. la difesa dell'assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, **ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.**

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. **Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto**

**al primo comma del presente punto).** Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio. **(CON GARANZIA CIVILE EXTRACONTRATTUALE); (NEGLI ALTRI CASI)**

**(CON GARANZIA CONTRATTUALE)**

5. le controversie relative alla proprietà o alla locazione degli immobili nei quali l'azienda svolge l'attività. Salvo altra espressa indicazione, la presente garanzia si intende riferita all'immobile sito all'indirizzo indicato in polizza;
6. le controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro, di cui al D. L. 112/08 e successive modifiche ed integrazioni;
7. le controversie con altre Imprese assicurative relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda contraente;
8. le controversie con Enti e Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, **con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi e oneri;**
9. le controversie contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'azienda contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 350,00. La garanzia si intende riferita alla fornitura di beni e prestazioni di servizi funzionali all'esercizio dell'attività dell'azienda;
10. le controversie contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'azienda contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 350,00;
11. le controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti relativi a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato. Tale garanzia opera esclusivamente in sede stragiudiziale e solo se il debitore non sia in stato di fallimento o sottoposto ad altra procedura concorsuale. **In tali casi, la Società, in via esclusiva, esperirà, in proprio o avvalendosi dell'opera di professionisti da essa stessa individuati, ogni azione utile per la risoluzione bonaria delle vertenze nella fase stragiudiziale. Non verrà effettuato rimborso di spese sostenute nell'eventuale fase giudiziale successiva alle iniziative promosse dalla Società in sede stragiudiziale, né di quelle eventualmente riferite ad attività svolte in sede stragiudiziale da altri professionisti non incaricati dalla Società.** La garanzia è operante con il limite di 4 (quattro) denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia opera per forniture commissionate all'assicurato ed eseguite almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia e per crediti rappresentati da prova scritta a norma dell'articolo 634 del Codice di Procedura Civile.

**(AMMINISTRATORI E SINDACI)**

1. la difesa dell'assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni avanzate da terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393bis, 2394, 2395 e 2407 del Codice Civile. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla stessa per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 1917 del Codice Civile. A titolo di maggior chiarimento, si precisa che la presente garanzia opera solo in caso di incapienza delle somme messe a disposizione dall'Impresa Assicuratrice di primo rischio, e non opera in tutte le altre ipotesi, ivi compresi i casi nei quali l'Impresa Assicuratrice di primo rischio, pur essendo la polizza con essa in corso regolarmente operante, non ritenga di assistere l'assicurato con un proprio legale, per qualsiasi ragione.

✓ **Special Protection (SE PRESENTE)**

Per la sezione Special Protection sono considerati "assicurati":

**(CON SPECIAL PROTECTION + ALTRE GARANZIE)**

Ai sensi del presente contratto sono considerati "assicurati":

**(CON SPECIAL PROTECTION STAND ALONE)**

- l'Azienda contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i legali rappresentanti;
- i dipendenti dell'Azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori somministrati;
- nelle imprese familiari (art. 230 bis del Codice Civile) sono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'Impresa;
- i legali rappresentanti, i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro preposti e/o responsabili per l'attuazione delle attività di cui al D. Lgs. 81/08, D. Lgs. 193/07, D. Lgs. 152/06, D. Lgs. 472/97, e loro normative pregresse in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente, riforma fiscale e tributaria;

- il Titolare, i Responsabili del trattamento dei dati personali e gli Incaricati, nell'esercizio delle funzioni previste dal D. Lgs. 196/03 e dalla normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali.

**In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.**

**Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08) (SPECIAL PROTECTION)**

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

10. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
11. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
12. l'opposizione e/o l'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative non pecuniarie, o pecuniarie purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 1.000,00, e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza.

In sede civile, la garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, **ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.**

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. **Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).** Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

**Sicurezza alimentare (D. Lgs. 193/07) (SPECIAL PROTECTION)**

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare:

13. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
14. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
15. l'opposizione e/o l'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 193/2007 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza alimentare. Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative non pecuniarie, o pecuniarie purché la somma ingiunta, per la sola violazione,

sia superiore ad € 1.000,00, e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza.

In sede civile, la garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, **ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.**

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. **Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).** Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

#### Tutela dell'Ambiente (D. Lgs. 152/06) (SPECIAL PROTECTION)

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 152/2006 in materia di tutela dell'ambiente:

16. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
17. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
18. l'opposizione e/o l'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 e nella normativa pregressa in materia di smaltimento dei rifiuti. Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative non pecuniarie, o pecuniarie purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 1.000,00, e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza.

In sede civile, la garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, **ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.**

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. **Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).** Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

#### Privacy (D. Lgs. 196/03) (SPECIAL PROTECTION)

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d'inosservanza degli

obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della Privacy:

19. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
20. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
21. i procedimenti promossi innanzi al Garante per la protezione dei dati personali;
22. la difesa in sede civile per richieste risarcitorie originarie da pretese violazioni di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 196/2003, e nella normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali. La garanzia opera la garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, **ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.**

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. **Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).** Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

#### Responsabilità amministrativa (D. Lgs. 231/01) (SPECIAL PROTECTION)

Nell'ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001, gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 4 operano limitatamente alla seguente fattispecie:

23. la difesa in sede penale dei soggetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001. In caso di procedimenti per reati dolosi, fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
24. la difesa dell'azienda contraente nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D. Lgs. 231/2001. Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui hanno notizia dell'avvio del procedimento, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza passata in giudicato che accerti l'assenza di responsabilità dell'azienda assicurata. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato.

#### Riforma fiscale e tributaria (D. Lgs. 472/97) (SPECIAL PROTECTION)

Nell'ambito di operatività del D. Lgs. 472/1997, gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alla seguente fattispecie:

25. procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche. La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso o accertamento di colpa lieve degli assicurati.

#### Art. 5 Esclusioni

**L'assicurazione non è prestata per le controversie:**

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- derivanti da richieste di risarcimento per responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di legge, o di regole dettate dallo Statuto Sociale, dall'Assemblea dei Soci, o dall'Organo Amministrativo della Società controllante; **(AMMINISTRATORI E SINDACI)**
- conseguenti a richieste di risarcimento per danni a persone e per i danneggiamenti a cose, compresi lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di denaro, di titoli di credito o di titoli al portatore; **(AMMINISTRATORI E SINDACI)**
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, atti di vandalismo o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4);
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa; **(NO CON SPECIAL PROTECTION)**
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore; **(NO AUTO NO PARCO);**
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore;
- in materia di concorrenza sleale;
- aventi ad oggetto rapporti tra soci ed amministratori; **(NO AMMINISTRATORI E SINDACI);**
- derivanti da contratti di agenzia;
- aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
- derivanti da licenziamento, o provvedimenti disciplinari adottati dal Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- di natura contrattuale (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4) ed il recupero crediti **(NO GARANZIA CONTRATTUALE);**
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall'edificazione di nuovi immobili;
- riguardanti azioni di sfratto;
- derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge, ed in generale in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- derivanti da fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- derivanti da affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- contro la Società;
- aventi valore in lite inferiore a € 350,00.

#### Art. 6 Limiti temporali della copertura assicurativa

**L'assicurazione è prestata con riferimento alle controversie giudiziali e stragiudiziali ed ai procedimenti penali iniziati durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di validità della polizza stessa. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è o sarebbe stato posto in essere il primo atto.**

**Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti o violazioni di legge verificatisi almeno sessanta giorni dopo la data di decorrenza della garanzia.** Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia. In tale ipotesi, la carenza opera solo per le prestazioni previste dalla presente polizza e non prestate da quella sostituita. In caso di sinistro, l'assicurato si obbliga ad esibire copia del documento di polizza stipulato con il precedente Assicuratore.

In caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per le controversie originate da contratti che siano stati risolti, rescissi o disdetti al momento della decorrenza della garanzia della presente polizza o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.

#### Art. 7 Validità territoriale

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. **Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti**

**verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

#### Art. 8 Regolazione del premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dalle dichiarazioni dell'Assicurato ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Il premio relativo verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate. Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione delle variazioni intervenute.

La Società provvederà alla regolazione del premio mediante appendice con accredito o addebito pari al 50% della differenza fra il premio preventivato esposto in polizza e quello consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla comunicazione da parte della Società.

Le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle imposte.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell'ultimo consuntivo denunciato.

#### **SINISTRI**

##### Art. 9 Sinistro unico

**Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:**

- le vertenze promosse da o contro una o più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse, o originate da fatti collegati e/o tra loro connessi;**
- le imputazioni penali a carico di una o più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto o oggetto del medesimo procedimento penale;**
- le imputazioni penali per reato continuato.**

**Nelle precedenti ipotesi sub a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.**

##### Art. 10 Denuncia del sinistro

L'assicurato deve denunciare il sinistro dandone avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne sia venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del Codice Civile. **La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata dei fatti che hanno originato la lesione dei diritti e/o la violazione della legge; devono altresì essere indicati la data e il luogo di tale presunta violazione o lesione, le generalità delle persone interessate e coinvolte e degli eventuali testimoni. Alla denuncia deve essere allegata copia di tutti i documenti o atti relativi al sinistro che siano in possesso dell'assicurato. Anche successivamente alla denuncia, l'assicurato è tenuto a fornire all'intermediario cui è assegnata la polizza o direttamente alla Società ogni informazione di cui abbia avuto notizia e copia di ogni documento o atto riguardante il sinistro che gli sia stato ritualmente notificato.**

##### Art. 11 Gestione del sinistro

**A. TENTATIVO DI BONARIO COMPONIMENTO**

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. **L'assicurato non può dar corso ad**

**iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.**

**B. SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO – RIMBORSO DELLE SPESE**

Qualora non sia stato possibile conseguire una bonaria definizione della controversia, o qualora la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Società, o qualora possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi fra la Società e l'assicurato, e in tutti i casi in cui l'assicurato abbia necessità di una difesa in sede penale per fattispecie comprese in garanzia ai sensi del precedente art. 4, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, segnalandone il nominativo alla Società. Qualora l'assicurato risieda in un Comune appartenente ad un distretto di Corte d'Appello diverso da quello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto della Corte d'Appello del Comune di propria residenza, segnalandone il nominativo alla Società; **in questo caso, la Società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale domiciliatario nei limiti quantitativi indicati al precedente art. 1.** L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. In ogni caso, la procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, che dovrà altresì mettere a disposizione del legale tutta la documentazione necessaria alla trattazione del caso. La Società conferma al legale l'incarico professionale in tal modo conferito dall'assicurato. **La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per le ipotesi di nomina di un legale domiciliatario.** La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l'assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito. **L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società.** Alla definizione della controversia, la Società rimborsa all'assicurato le spese sostenute **(nei limiti del massimale previsto in polizza), sempre che tali spese non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte.**

**C. REVOCA DELL'INCARICO AL LEGALE - RINUNCIA DEL LEGALE**

**Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla Società il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti. L'assicurato dovrà indicare alla Società per quale dei due legali intende chiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute.** Se la revoca dell'incarico avviene al termine di un grado di giudizio, la Società rimborserà all'assicurato anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, **sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.**

**D. DISACCORDO TRA ASSICURATO E SOCIETÀ**

In caso di disaccordo fra l'assicurato e la Società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. In caso di esito totalmente o parzialmente favorevole alla Società, ciascuna parte contribuisce alla metà delle spese arbitrali. In caso di esito totalmente favorevole all'assicurato, le spese restano integralmente a carico della Società. La Società avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**Art. 12 Dichiarazioni e valutazione del rischio – Aggravamento del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione o durante il corso del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono

comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del c.c..

**Art. 13 Diminuzione del rischio**

In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.

**Art. 14 Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del c.c..

**Art. 15 Anticipata risoluzione del contratto**

Qualora l'assicurato sia un'Impresa, l'assicurazione si risolve di diritto in caso di fallimento, o nel caso in cui l'Impresa venga ammessa a concordato preventivo o ad amministrazione controllata.

La garanzia è prestata fino alla conclusione dei giudizi in corso e già presi in carico come sinistri, e per i sinistri verificatisi prima degli eventi indicati al comma precedente e denunciati successivamente entro il termine di cui all'art. 1914 del codice civile ed entro il termine di prescrizione di due anni.

**Art. 16 Pagamento del premio**

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

**Art. 17 Disdetta e proroga dell'assicurazione**

**In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

**Art. 18 Diritto di recesso**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 19 Indicizzazione Istat**

Il premio e il massimale di polizza sono basati sull'indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati", pubblicato dall'ISTAT, secondo quanto segue:

- nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato, il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

**Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell'ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.**

**Art. 20 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 21 Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 22 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.



**TUTELA LEGALE** s.p.a.  
Compagnia  
di Assicurazioni

Tutela Legale Spa  
Sede sociale e Direzione generale:  
Via Podgora, 15 – 20122 Milano  
Tel. +39 02 89.600.700  
Fax +39 02 89.600.719  
www.tutelalegalespa.it

Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 06222570969. REA di Milano n. 1890489. Capitale sociale € 2.500.000,00 interamente versato. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2656 del 1° dicembre 2008. Iscritta all'Albo delle imprese assicurative n. 1.00169.

